



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17/2021

**OGGETTO: IMPIGNORABILITA' DI SOMME 1° SEMESTRE 2021. ART. 159
TUEL 267/2000.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 9,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1	PAVESE Giuseppe	Sindaco	x	
2	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	x	
3	ZACCO Enrico	Assessore	x	
		TOTALI	3	0

Con l'intervento e l'opera del dr .Pierangelo SCAGLIOTTI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 159 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 stabilisce, ai primi quattro commi, che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi Tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a:

- a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per tre mesi successivi;
- b) Pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'Organo Esecutivo, con Deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere.

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel 1° semestre 2021, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui scadenti nel semestre, nonché delle somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. cassazione civ. sez. III 10 luglio 1986, n° 4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di speciali interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

Considerato che un eventuale ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui e servizi indispensabili.

Infatti, ai sensi della vigente normativa, il tesoriere è obbligato ad effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia acquisito introiti non soggetti a vincoli di destinazione al fine, appunto, di armonizzare gli equilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate nell'art. 159 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

Ritenuto, infine, che per tutti i crediti liquidi ed esigibili relativi, cioè, agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge elencati, le risorse disponibili presso il Tesoriere sarebbero pignorabili perché relative a somme destinate ai servizi indispensabili, motivo per il quale essi vanno immediatamente soddisfatti, limitatamente alla sorta capitale iscritta nei bilanci dell'ente, ancorché siano state attivate procedure esecutive dai creditori, con carico per l'ufficio legale del Dirigente responsabile di Settore, provvedere alla ricognizione e quantificazione di tutti gli oneri aggiuntivi (per interessi, spese e competenze legali) al fine di consentire all'Amministrazione di sottoporre al Consiglio sollecita proposta dei debiti – art. 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 – convenendo con i creditori le modalità di estinzione del debito residuo. Identica operazione va altresì disposta per tutti gli altri crediti discendenti da sentenze passate in giudicato che, allo stato, non possono essere soddisfatti per assoluta mancanza di previsione in bilancio o riconoscimento tra i debiti fuori bilancio;

Osservato che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art. 159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n° 211;

Visto l'art. 27 della legge 28/12/2001, n° 448;

Visto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - D.Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativamente alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

D E L I B E R A

Di destinare al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il 1° semestre 2021 tutte le risorse finanziarie “libere” che l'ente possedesse alla data del 01/01/2020 nonché tutte le risorse future fino a concorrenza dell'importo necessario;

Di destinare al pagamento delle rate mutui scadenti nel 1° semestre 2021, tutte le residue risorse finanziarie “libere”, eccedenti quelle occorrenti per gli stipendi, che l'ente possedesse alla data del 01/01/2021 nonché tutte le risorse future fino a concorrenza dell'importo che la CDP notificherà all'ente in tempo utile al pagamento;

Di destinare, per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi ed i mutui, tutte le residue risorse finanziarie “libere” che l'ente ancora possedesse alla data del 01/01/2021 nonché tutte le residue risorse future, all'espletamento dei servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28/05/1993, nonché le altre somme che l'Amministrazione ritiene di dover ancora impegnare a pagare nel semestre per servizi indispensabili fino a concorrenza dell'importo di necessario;

Di disporre che tutti i crediti liquidi ed esigibili, relativi, cioè agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, regolarmente iscritti in bilancio, ancorché per i medesimi siano state attivate procedure esecutive da parte dei rispettivi creditori vadano – limitatamente alla sorta iscritta in bilancio – sollecitamente pagati, ove ricorra il consenso del creditore in ordine alle modalità di adempimento, al fine di evitare, come precisato in narrativa, la pignorabilità delle risorse di pari importo che si realizzassero nel semestre;

Di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 211 e smi;

Di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale.

QUINDI

Con votazione separata unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 D.lgs.267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 17.04.2021 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 17.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

1. CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/2000

Addì, 06.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Giarole lì, 17.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo